



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 44

Roma, 29 gennaio 2020

**35.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Thomas CECCHETTO – atleta**
- **Pierfrancesco GUIDOLIN – atleta**
- **Giacomo PIOVESAN – atleta**

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 22.19.20 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti degli atleti:

- **CECCHETTO Thomas, in persona degli esercenti la patria potestà, GUIDOLIN Pierfrancesco e PIOVESAN Giacomo:** *“per aver ingiustificatamente mancato di ottemperare all’invito rivolto loro dalla Soc. Giorgione Pallavolo a sottoporsi alla visita medico sportiva, impedendo in tal modo che potesse perfezionarsi il loro tesseramento, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 29 Gennaio 2020 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;



- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati;

OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 01.10.2019 a firma del Presidente della Società Giorgione Pallavolo, nel quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dagli atleti CECCHETTO Thomas, in persona degli esercenti la patria potestà, GUIDOLIN Pierfrancesco e PIOVESAN Giacomo i quali, benché regolarmente convocati per l'inizio dell'attività agonistica relativa all'anno 2019/2020 ed invitati a sottoporsi a visita medico sportiva, come da documentazione allegata, non avevano risposto alle convocazioni né si erano presentati agli appuntamenti fissati per l'inserimento nell'organico.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati i quali facevano pervenire alcune deduzioni difensive nelle quali sostanzialmente affermavano di aver abbandonato la pratica della pallavolo per motivi di studio o professionali ovvero per essersi dedicati alla pratica di diverse discipline sportive.

La Procura medesima, ritenendo le difese degli incolpati non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, li deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati nelle memorie difensive depositate, ritiene che la condotta contestata agli atleti sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.

Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che gli atleti CECCHETTO Thomas, in persona degli esercenti la patria potestà, GUIDOLIN Pierfrancesco e PIOVESAN Giacomo, benché regolarmente convocati per l'inizio dell'attività agonistica relativamente all'anno 2019/2020 ed invitati a sottoporsi a visita medico sportiva, non hanno risposto alle convocazioni né hanno inviato al sodalizio la certificazione medica richiesta, impedendo, in tal modo, che potesse perfezionarsi il loro tesseramento.

Le motivazioni addotte dagli incolpati, nelle memorie difensive depositate, non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a giustificare il mancato adempimento degli



obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con la società di appartenenza.

Infatti, a seguito della regolare convocazione effettuata dal sodalizio esponente, non si rinviene agli atti alcuna comunicazione da parte degli atleti in relazione alla asserita impossibilità di proseguire con l'attività pallavolistica per ragioni di studio o professionali ovvero per essersi dedicati alla pratica di diverse discipline sportive.

Si rammenta, nuovamente, che gli obblighi derivanti dal tesseramento devono essere comunque rispettati dagli atleti e dai tesserati in genere, dovendosi ribadire il preciso onere a carico degli stessi di rispondere, in ogni caso, alle convocazioni del sodalizio e di inoltrare allo stesso copia della certificazione medica di idoneità medico sportiva.

Peraltro, agli atti, non viene fornita alcuna attestazione da parte degli atleti dell'invio al sodalizio di comunicazioni di sorta.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dagli incolpati appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico degli atleti CECCHETTO Thomas, in persona degli esercenti la patria potestà, GUIDOLIN Pierfrancesco e PIOVESAN Giacomo, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 4 febbraio 2020

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 5 febbraio 2020